

## SCADENZARIO LUGLIO 2018

---

### 02.07.18 ⇒ INPS - UNIEMENS:

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di **maggio 2018**.

### 02.07.18 ⇒ IRES – IRAP – Dichiarazione Modello Unico – Versamento senza maggiorazione:

per i contribuenti soggetti ad Irpeg il versamento delle imposte a saldo ed in acconto (a titolo di IRES) deve essere effettuato entro il **giorno 30 del sesto mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Il versamento può essere effettuato entro i trenta giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% (art. 17. D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni).

Conseguentemente, per i soggetti con esercizio ad anno solare il termine di versamento delle imposte scade:

- il 30 giugno 2018, senza maggiorazione;
- il 30 luglio 2018, con la maggiorazione dello 0,40%.

### 02.07.18 ⇒ CEDOLARE SECCA AFFITTI - Versamento:

termine ultimo per il versamento, senza alcuna maggiorazione, del saldo e della prima rata nella misura del 40%, dell'acconto dovuto.

Il versamento della prima rata di acconto è dovuto solo se l'importo della cedolare è superiore a euro 257,52.

L'acconto della cedolare secca può essere versata ratealmente e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le disposizioni previste per la rateazione dell'IRPEF.

E' possibile differire il versamento di 30 giorni maggiorandolo dello 0,4%.

Soggetti:

Sono tenuti all'adempimento i titolari di contratti di locazione per i quali si è optato per la tassazione sostitutiva.

### 02.07.18 ⇒ IMPOSTE SUI REDDITI – IRAP – Dichiarazione Modello Unico – Persone fisiche e società di persone – Versamento senza maggiorazione:

scade il termine per l'effettuazione dei versamenti relativi ad Irpef, Irap, addizionali Irpef, imposte sostitutive, acconto sui redditi soggetti a tassazione separata, dalla dichiarazione Modello Unico delle persone fisiche e delle società di persone.

Il versamento può essere effettuato entro i trenta giorni successivi – pertanto entro il 30 luglio 2018 con la maggiorazione dell'0,40%.

**Versamento:** Per il versamento devono essere utilizzati i seguenti codici-tributo:

- **4001** – IRPEF a saldo;
- **3800** – IRAP a saldo.
- **4033** – IRPEF acconto – prima rata;
- **3812** – IRAP acconto – prima rata.
- **3801** – addizionale regionale all'IRPEF – autotassazione;
- **3844** – addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – saldo;
- **3843** – addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – acconto.
- **4726** – *persone fisiche – maggiorazione 3% adeguamento studi di settore.*

### 02.07.18 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):

scade il termine per il versamento relativo a:

- - cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° giugno 2018;

- - contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° giugno 2018.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14, nonché se di durata inferiore all'anno.

I contratti soggetti ad Iva pagheranno per il rinnovo alla scadenza del contratto l'imposta fissa di registro di € 67,00.

Il versamento va effettuato con importo arrotondato all'unità di euro con F24 ELIDE.

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 1500 – contratti di locazione – prima annualità;
- 1501 – contratti di locazione – annualità successive;
- 1502 – contratti di locazione – cessione;
- 1503 – contratti di locazione – risoluzione;
- 1504 – contratti di locazione – proroga.

#### **02.07.18 ⇒ DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO:**

sono tenuti al pagamento del diritto annuale: le imprese individuali; le società di persone e di capitali; le società fra professionisti; i consorzi; gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti; le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero; i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

#### **02.07.18 ⇒ RIMBORSO O COMPENSAZIONE CREDITO IVA 2^ TRIMESTRE 2018:**

inizia a decorrere, e scade il 31 luglio, il termine per esercitare la facoltà di richiesta di rimborso del credito Iva 2^ trimestre 2018.

In alternativa alla richiesta di rimborso, l'importo a credito, può essere portato in tutto o in parte a compensazione - a partire dal 1° giorno successivo al trimestre di riferimento - con utilizzazione del Modello F24.

A tal fine è necessario indicare nello stesso:

- codice tributo 6037
- sezione rateazione/Regione/Prov. "0000"
- anno di riferimento 2018

#### **10.07.18 ⇒ DATORI DI LAVORO DOMESTICO:**

scade il termine per il versamento dei contributi per i lavoratori addetti ai servizi domestici, riferiti al secondo trimestre 2018.

#### **16.07.18 ⇒ IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA:**

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

**16.07.18 ⇒ SOLIDARIETA' VENETO:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre aprile-maggio-giugno 2018.

**16.07.18 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:**

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di giugno 2018, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

L'importo da versare dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**CONTABILITÀ PRESSO TERZI:** lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

**16.07.18 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di giugno (cod. 1038 - 1040).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**16.07.18 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:**

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di giugno (cod. 1001 – 1002 – 1004 - 1012 – ecc).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**16.07.18 ⇒ INPS - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese di giugno ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**16.07.18 ⇒ INPS:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**16.07.18 ⇒ FON.TE:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre aprile-maggio-giugno 2018 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

**16.07.18 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE**

**(ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):**

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro; eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei decimali di euro.

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**.

Esempio: € 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00

**20.07.18⇒ PREVINDAPI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al secondo trimestre 2018.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**20.07.18⇒ PREVINDAI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al secondo trimestre 2018.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

**20.07.18⇒ ARCO:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre aprile-maggio-giugno 2018 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

**21.07.18⇒ FONDAPI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al bimestre maggio-giugno 2018 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

**25.07.18⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI:**

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **giugno 2018** e per i contribuenti tenuti alla presentazione trimestrale al secondo trimestre 2018.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; é prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

**Presentazione:**

I nuovi elenchi Intrastat, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

**31.07.18 ⇒ DICHIARAZIONE DEI REDDITI – RATEIZZAZIONE IMPOSTE – TITOLARI DI PARTITA IVA:**

per i contribuenti che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello Unico, in rate mensili di uguale importo, con l'applicazione degli interessi, e con scadenza delle rate successive alla prima scade il termine per il versamento della rata mensile dovuta dai titolari di partita Iva.

In ogni caso il pagamento deve essere completato entro il mese di **novembre** (art. 20, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).

**31.07.18 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):**

scade il termine per il versamento relativo a:

- - cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° luglio 2018;
- - contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° luglio 2018.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14, nonché se di durata inferiore all'anno.

I contratti soggetti ad Iva pagheranno per il rinnovo alla scadenza del contratto l'imposta fissa di registro di € 67,00.

Il versamento va effettuato con importo arrotondato all'unità di euro con F24 ELIDE.

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 1500 – contratti di locazione – prima annualità;
- 1501 – contratti di locazione – annualità successive;
- 1502 – contratti di locazione – cessione;
- 1503 – contratti di locazione – risoluzione;
- 1504 – contratti di locazione – proroga.

**31.07.18 ⇒ INPS – TRASMISSIONE TELEMATICA UNIEMENS:**

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive (ex EMens) e contributive (ex DM10) mensili con i dati relativi al mese di giugno 2018.

**31.07.18 ⇒ DEPOSITO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI - VERSAMENTO:**

scade il termine per il versamento alla Regione competente del tributo speciale per il deposito in discarica (ex art. 3, cc. 24-40, L. 549/95) da parte dei gestori di discariche, con riferimento alle operazioni di deposito effettuate nel **secondo trimestre 2018**.

**31.07.18 ⇒ I.V.A. - ADEMPIMENTI DI FINE MESE:**

**Fatture d'acquisto:** il termine per la registrazione delle fatture di acquisto è stabilito entro l'anno nella cui dichiarazione viene esercitato il diritto di detrazione della relativa imposta (comma 1 così reinserto dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.lgs. 2.9.97, n. 313 / decorr. 1.1.98).

Quanto suddetto vale anche per le carte carburanti con Iva detraibile.

**Sedi secondarie:** per le operazioni effettuate mediante sedi secondarie o altre dipendenze che non vi provvedano direttamente, le operazioni di fatturazione, registrazione ed annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relative alle operazioni effettuate **nel mese precedente**, devono essere effettuate entro oggi da parte dell'impresa madre.

**Scambi intracomunitari - Autofatture:** scade il termine per l'emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente che non ha ricevuto, entro il mese precedente, la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese ancora precedente.

**Scheda carburanti - Rilevazione dei chilometri:** i soggetti che utilizzano i mezzi di trasporto nell'esercizio d'impresa devono rilevare - alla fine del mese o del trimestre - il numero dei chilometri (dal contachilometri del mezzo) da riportare nell'apposita scheda (mensile o trimestrale) carburanti.

Nota: **Acquisti agevolati:** i contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni e servizi senza il pagamento dell'imposta, non sono più tenuti all'obbligo di annotare entro oggi l'ammontare di riferimento delle esportazioni utilizzabili all'inizio del secondo mese precedente e quello degli acquisti e delle importazioni fatte nello stesso mese senza pagamento dell'imposta (art. 10 del Dpr 435/2001 – vedi ns. Apinotizie n. 3 del 14.02.02 – pagg. 6 e 7).